

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Villaggio del Fanciullo di Vergiate – Fondazione padre Oreste Cerri – ETS".

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Vergiate, attualmente in via del Villaggio n.1. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato del Consiglio di Amministrazione e non costituisce variazione statutaria.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà anche istituire altrove delegazioni ed uffici.

2.3 La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – OGGETTO E SCOPO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo; essa opera nel settore dell'assistenza sociale, socio-sanitario e della beneficenza.

3.2 La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) provvede all'educazione religiosa, morale e sociale dei minori orfani esposti al pericolo di abbandono o di corruzione con grave pregiudizio della loro formazione, assolvendo la missione di assistenza ed educazione sia in caso di genitori deceduti che, pur essendo questi viventi, non in grado moralmente e fisicamente di assicurare adeguate forme di assistenza ai loro figli; rientra pure nelle finalità della Fondazione quella di sottrarre i minori da ambienti corrotti e socialmente pericolosi, anche allontanandoli dagli stessi genitori, qualora non offrano le garanzie necessarie atte a favorire il normale sviluppo della loro personalità fisica e morale;

b) provvede al ricovero e al mantenimento gratuito o semigratuito di soggetti maggiorenni o minorenni, autosufficienti o non autosufficienti, che volgono in stato di bisogno, sia per motivi sanitari che per assenza di rete familiare o per incapacità di provvedere a sé stessi, garantendo il pieno sviluppo della loro personalità. Provvede altresì al mantenimento di persone portatrici di handicap e di persone anziane, assicurando ai propri ospiti il necessario fabbisogno;

c) mette a disposizione, per brevi periodi, locali ed immobili a soggetti che si trovano in emergenza abitativa e sono privi di alloggio;

d) promuove e sostiene, anche facendosi carico dei relativi costi, la formazione di soggetti giovani o adulti al fine di far ottenere loro la capacità lavorativa conseguendo un idoneo titolo di studio;

Luca Neri L'asari

Antonella Felbaletto



e) attraverso il c.d. banco alimentare, provvede a fornire beni alimentari o di prima necessità a soggetti fragili che volgono in stato di bisogno;

f) giusta convenzione con i Tribunali, ospita soggetti che hanno richiesto di convertire la pena ad essi comminata con i lavori di Pubblica Utilità, oppure che hanno richiesto la Messa alla Prova;

g) svolge attività di beneficenza sia in Italia che all'estero, di sostegno a distanza, ed anche la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazioni di denaro (anche sotto forma di borse di studio), beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del Codice;

h) svolge attività concernenti l'educazione e l'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di musei e biblioteche, per la promozione della cultura e la diffusione di iniziative proprie o di terzi nell'ambito del conseguimento dello scopo istituzionale dell'ente;

i) provvede all'assistenza ed alla cura di soggetti, anche giovani-adulti, i cui i genitori o i parenti più prossimi siano deceduti o non siano comunque moralmente o fisicamente in grado di assicurare loro adeguata assistenza.

Al fine di raggiungere il proprio scopo, la Fondazione si avvale di operatori nei settori dell'assistenza e della solidarietà e di volontari.

Per assicurare agli ospiti minorenni adeguata formazione religiosa, la cura in tal senso dell'Istituto dovrà essere affidata esclusivamente a sacerdoti, religiosi o persone adeguatamente formate.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti viene data preferenza agli orfani, appartenenti a famiglie bisognose e a tutti quei soggetti che si trovano esposti all'immediato pericolo di traviamiento o di abbandono morale.

La Fondazione mira principalmente a dare il suo contributo al risanamento morale della società dal punto di vista religioso e civile, rivolgendo le proprie cure a quei soggetti fragili che potrebbero sfociare in manifestazioni o comportamenti contrari ai sani principi religiosi e sociali, qualora essi fossero abbandonati a sé stessi.

3.3 La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.

In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:

- i. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- ii. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- iii. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

- iv. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità della Fondazione.

3.4 La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali suddette, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice. L'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle attribuzioni iniziali (fondo di dotazione formatosi al momento della costituzione) e dalle ulteriori attribuzioni patrimoniali (denaro, beni mobili o immobili) ad opera di terzi, anche a titolo di eredità o di legato.

Il patrimonio così composto potrà essere incrementato:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dagli avanzi di gestione ordinari e straordinari nonché entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali alle attività statutarie di interesse generale.

Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

4.2 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento, ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse o di servizi erogati dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.3 La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.4 Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dall'importo di € 30.000,00, da considerarsi patrimonio indisponibile.

ARTICOLO 5 – VERSAMENTI ED ELARGIZIONI

Giuseppe Licenzi

Antonio Gallo



5.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della Fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

5.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita della Fondazione.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario, qualora nominato;
- l'Organo di revisione, qualora l'organo di controllo non eserciti anche la revisione legale.

6.2 Sono vietati compensi di ogni tipo agli organi della Fondazione; è quindi vietata la corresponsione al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi di qualsiasi natura e forma, salvo il rimborso delle spese sostenute.

6.3 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 La Fondazione è amministrata e retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che rimarranno in carica per tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione (nel caso in cui il consiglio fosse composto da meno di nove membri) saranno nominati anche in epoche diverse dal Consiglio stesso, a maggioranza dei suoi membri per cooptazione.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente ed eventualmente un Presidente onorario.

7.4 Il Consiglio potrà conferire ad uno o più componenti poteri di ordinaria Amministrazione, nonché specifici mandati anche per intervenire in atti di straordinaria amministrazione.

7.5 Il consiglio provvede alla nomina di un eventuale segretario determinandone poteri e mansioni.

7.6 Al Consiglio di Amministrazione spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione stessa ed esso dovrà, tra l'altro, provvedere agli affari che gli siano sottoposti dal Presidente e compiere qualsiasi altra attività inerente alla gestione della Fondazione.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, di norma, in seduta ordinaria, una volta all'anno, e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

7.8 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

8.1 Al Presidente della Fondazione, nominato in seno al Consiglio di Amministrazione dallo stesso organo collegiale, spetta la rappresentanza legale della Fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può nominare procuratori *ad negotia* per limitati poteri.

8.2 Al Presidente della Fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ente; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

8.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

8.4 Il Presidente cura la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

ARTICOLO 9 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

9.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione del rendiconto.

9.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

9.3 Entro il 30 di aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

9.4 I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione, debbono restare depositati presso la sede della Fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ARTICOLO 10 – AVANZI DI GESTIONE

10.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

10.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 11 – VICE PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Presidente onorario.

ARTICOLO 12 – SEGRETARIO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 – LIBRI DELLA FONDAZIONE

13.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione (se nominato), e ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

14.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera del Consiglio di Amministrazione.

14.2 Nel caso di nomina obbligatoria, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del c.c.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

14.4 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

14.5 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

14.6 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, se nominato, relazionano al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – PERSONALE: LAVORO E VOLONTARIATO NELLA FONDAZIONE

15.1 Tutto il personale che presta la propria attività a favore della Fondazione, e quindi di coloro i quali sono da questa assistiti, deve presentare le caratteristiche di professionalità, moralità,

competenza e qualificazione indispensabili, per ben assolvere le finalità istituzionali della Fondazione stessa.

Il personale che presta la propria attività all'interno della Fondazione deve condividere le finalità istituzionali di questa, consapevole di dare il proprio contributo morale e sociale alla collettività.

15.2 La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

15.3 La Fondazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

15.4 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

ARTICOLO 16 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

16.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita adunanza del Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

17.1 Tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Fondazione.

ARTICOLO 18 – REGOLAMENTI

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi ed adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19- RESPONSABILITA' E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

19.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 la Fondazione si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

19.2 La Fondazione si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

19.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla Fondazione, o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

19.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE

20.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del codice civile.

Giuseppe Licenzi

Antonio G. Licenzi

